

OTTIMIZZARE IL PROPRIO RISPARMIO PREVIDENZIALE

di Bernardo Filippello

LE OPPORTUNITA'

Il 25 maggio 2016 l'Aran e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l'accordo che proroga, a tutto l'anno 2020, il termine per esercitare l'opzione al **Trattamento di fine Rapporto (TFR) da parte dei dipendenti pubblici** che si trovano nel precedente regime di Trattamento di fine Servizio (TFS).

Questo termine, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2001 dall'articolo 2 dell'Accordo quadro Aran Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999, era stato successivamente spostato fino al 31 dicembre 2015.

Con questa nuova proroga viene data una ulteriore **opportunità ai lavoratori i dipendenti pubblici contrattualizzati assunti prima del 1° gennaio 2001**, di ottimizzare il proprio risparmio previdenziale che, nella fattispecie, è la somma che il lavoratore avrà a disposizione alla cessazione dal servizio.

Per poter esercitare l'opzione al *TFR*, questi dipendenti pubblici debbono preliminarmente **aderire ai relativi fondi di previdenza complementare di categoria**.

Si è dimostrato che il principale impedimento all'adesione è costituito dal dover transitare da **Trattamenti di Fine Servizio (TFS)**, assimilabili ad attività finanziarie a prestazione definita, al **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**, assimilabile a una attività finanziaria a contribuzione definita.

Questa condizione - specifica dei dipendenti pubblici in quanto i lavoratori privati si trovano già in regime di *TFR* - non è stata mai ben compresa e assimilata dai potenziali beneficiari e ciò ha contribuito a far sì che, ad oggi, l'adesione ai due fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici non è stata all'altezza delle previsioni.

Di seguito, cerchiamo di spiegare, anche in termini tecnico-finanziari che l'adesione alla previdenza complementare e il connesso passaggio dal regime del TFS a quello del TFR può essere un'opportunità e arrecare vantaggi notevoli alla propria condizione economica nel momento del pensionamento.

ADESIONE AI FONDI COMPLEMENTARI PER DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2001

L'adesione permette ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001 di:

- usufruire di un contributo **dell'1%** a carico del datore di lavoro;
- usufruire, solo per i lavoratori in regime di *indennità di buonuscita* e di *Indennità Premio di Fine Servizio*, di un contributo aggiuntivo pari all'1,50% sull'80% della retribuzione imponibile che è pari **all'1,2%** sul 100% della retribuzione imponibile.

Tuttavia, il principale valore aggiunto dell'adesione ai fondi complementari - **e non un impedimento** - è dato proprio dalla possibilità di **trasformare il TFS - Indennità di Buonuscita (statali e scuola), Indennità Premio di fine Servizio (comunali, regionali e sanità) e Indennità di Anzianità (parastatali) - in TFR.**

I potenziali benefici derivanti dal passaggio dal regime di TFS al TFR possono essere stimati considerando la superiore entità della liquidazione finale del trattamento di fine rapporto (TFR) rispetto agli altri.

Per meglio comprendere quanto affermato bisogna scomporre e analizzare i principali fattori, oltre alla tassazione, che influiscono sulla **"liquidazione" finale** e cioè:

a) la valorizzazione di un anno lavorativo;

b) la rivalutazione dell'importo maturato nell'anno precedente.

a) La valorizzazione di un anno lavorativo

Con questo parametro indichiamo quanto viene conteggiato o accantonato a favore del lavoratore per un anno di lavoro.

- Nel **TFR** l'accantonamento per un anno di lavoro è pari al 6,91% della retribuzione annua imponibile; è da far presente che la retribuzione annua imponibile per il **TFR** è pari o superiore (l'ulteriore valorizzazione

viene rimandata alla contrattazione) alla retribuzione annua imponibile per il *TFS*.

- Per il *TFS* bisogna analizzare separatamente le singole tipologie:

1. ***Indennità di Buonuscita***: la valorizzazione di un anno è pari ad un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua imponibile (aliquota di computo finale pari al 6,67% sul 100% della retribuzione annua imponibile); **il passaggio al *TFR* comporta un aumento del 3,6% della valorizzazione annua**

2. ***Indennità Premio di Fine Servizio***: la valorizzazione di un anno è pari ad un quindicesimo dell'80% della retribuzione annua imponibile (aliquota di computo finale pari al 5,33% della retribuzione annua imponibile); **il passaggio al *TFR* comporta un aumento del 29,6% della valorizzazione annua,**

3. ***Indennità di Anzianità***: la valorizzazione di un anno è pari ad un dodicesimo del 100% della retribuzione annua imponibile (aliquota di computo finale pari all'8,33% della retribuzione annua imponibile); **il passaggio al *TFR* comporta un diminuzione del 17,05% della valorizzazione annua.**

Ciò significa che solo per i percettori dell'indennità di anzianità il passaggio potrebbe risultare non conveniente.

b) La rivalutazione dell'importo maturato nell'anno precedente

Con questo parametro indichiamo come viene rivalutata la somma conteggiata o accantonata fino al momento della valutazione (cioè prima del conteggio dell'ultimo anno).

- Nei *TFS*, per i quali la prestazione viene riferita all'ultima retribuzione imponibile, la rivalutazione della somma conteggiata fino all'anno precedente è direttamente correlata alla dinamica della retribuzione imponibile o per meglio dire al tasso di incremento della stessa per cui se non vi è stata alcun aumento retributivo la somma valorizzata come accantonamento non cambia, anzi in presenza di una riduzione della retribuzione l'accantonamento diminuisce.

- Nel *TFR*, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, *Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento*

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La formula individuata dall'art 2120 c.c. ha come conseguenza che la somma accantonata cresce sempre (solo con inflazione che si riduce dell'1,5% si potrebbe ridurre) ed inoltre **per tassi di inflazione inferiori al 6%, il TFR cresce più dell'inflazione** e pertanto con inflazione nulla il TFR cresce dell'1,50%, con inflazione dell'1% il TFR si incrementa del 2,25% e con inflazione dell'2% - tasso ottimale riconosciuto dalla BCE - il TFR si incrementa del 3,00%.

L'analisi fatta porta ad evidenziare che nei TFS, per adeguarsi alla rivalutazione del TFR, la retribuzione alla cessazione dal servizio si dovrebbe incrementare, rispetto alla retribuzione in godimento al momento dell'adesione al "fondo complementare", dello stesso tasso, su base composta, di rivalutazione del TFR; questa condizione oggi e nel prossimo futuro, in particolar modo per le qualifiche dirigenziali, sarà molto difficile da realizzarsi in quanto siamo in presenza di retribuzioni imponibili bloccate da più anni e da rinnovi contrattuali che non coprono e non copriranno nemmeno l'inflazione reale.

CONCLUSIONI

In conclusione - a meno che non si abbia una aspettativa di aumenti della retribuzione imponibile molto significativi, - l'adesione a "previdenza complementare contrattuale", può essere vista come una seria opportunità per migliorare il proprio risparmio previdenziale.

Per le posizioni all'apice della carriera, è prudente "congelare" la **prestazione di fine servizio maturata** ad oggi, sia per migliorare la prestazione finale, sia soprattutto per non essere sottoposti al **rischio di vedere decurtati gli importi del TFS** in caso di **blocco o modifica in pejus della propria retribuzione**.

Per tutti, e in particolare per i lavoratori che si trovano in regime di *Indennità di Anzianità*, la convenienza all'adesione si può valutare - individualmente - utilizzando gli appositi simulatori messi a disposizione dall'INPS o dai relativi fondi¹.

¹ Clicca e vedi ad esempio <http://www.fondoperseosirio.it/pianifica-la-tua-pensione/>